

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA IN P.T. 20 C.C. VASIO TRA IL COMUNE DI FONDO E LA PARROCCHIA S. MARTINO DI FONDO - DIRITTO DI USUFRUTTO ISCRITTO SULLA P.ED. 2 E SULLA P.F. 15 E DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SULLA P.M. 2 DELLA P.ED. 2. AFFIDAMENTO ALL'ING. ROBERTO BATTOCLETTI, ISCRITTO AL N. 1959 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DELLO STUDIO BMT CON SEDE IN ROMENO P.I. 01853440228 INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CODICE CIG Z640EC72B3.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che in P.T. 20 C.C. Vasio, è iscritto sulla p.ed. 2 e sulla p.f. 15 il diritto di proprietà a favore della Frazione di Vasio del Comune di Fondo, senza annotazione del vincolo d'uso civico;

Constatato, inoltre, che in Foglio C della stessa P.T. 20, è iscritto il diritto di usufrutto sulla p.ed. 2 e sulla p.f. 15 a favore della Parrocchia di S. Martino con sede in Fondo e che tra le parti si è addivenuti ad un accordo per definire i diritti di ciascuno sugli immobili sopra citati. In particolare, l'attuale situazione di fatto non coincide con l'effettivo utilizzo della struttura, che in base al diritto tavolarmente iscritto, spetterebbe alla stessa Parrocchia, ma che in realtà in parte è utilizzato anche dal Comune di Fondo;

Preso atto che con tipo di frazionamento n. 177/2012 di data 02.05.2012, redatto dall'Ing. Roberto Battocletti, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 1959, vistato dall'ufficio del Catasto di Fondo in data 14 febbraio 2013, si evince chiaramente che parte della p.ed. 2 C.C. Vasio insiste per mq. 153 sulla p.f. 279/1 e per mq. 18 sulla p.f. 309 e che a tal proposito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 7 marzo 2013 è stata autorizzata ai sensi della L.P. 10 settembre 1973, n. 42 la sdemanializzazione in P.T. 79 C.C. Vasio di mq. 153 della p.f. 279/1 e mq. 18 della p.f. 309, da aggregare alla p.ed. 2;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 8 di data 27 febbraio 2014 con la quale si autorizzava la permuta definitiva tra il Comune di Fondo e la Parrocchia S. Martino per la regolarizzazione dei diritti sulla p.ed. 2 C.C. Vasio;

Verificato che al fine della vendita, la normativa a far data dal 1 agosto 2010 e definitivamente a fare data dal 3 agosto 2013, prevede a pena di nullità il rispetto degli adempimenti di cui al D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e precisamente che l'unità immobiliare sia Censita al Catasto Fabbricati e che le planimetrie catastali coincidano con lo stato reale e catastale oltre agli obblighi di cui all'articolo 6 comma III del D.Lgs. n. 192/2005, come novellato dal D.Lgs. n. 311/2006 Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e da ultimo dagli articoli 1 e 6, comma tre bis, della LEGGE 3 agosto e 1 2013, n. 90 - conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che prevede che l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari ... venduti .... e che deve essere allegato agli atti di trasferimento a pena di nullità;

Constatato che la parrocchia ha assunto direttamente le spese per la redazione del tipo di frazionamento e l'accatastamento della p.ed. 2 con la nuova configurazione mentre la predisposizione del Certificato di prestazione energetica spetta al Comune in quanto proprietario dell'immobile;

Dato atto, che l'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è ricompreso nell'ambito degli incarichi "di studio, ricerca, di consulenza e di collaborazione", disciplinati dal capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 da ultimo integrata e modificata dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9 e in particolare in base alle previsioni di cui all'art. 39 quinquies e 39 sexies;

Rilevato, infatti, che l'articolo 39 quinquies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, prevede che, la Provincia ed i Comuni del Trentino possano affidare incarichi esterni di consulenza qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) *per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;*
- b) *impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;*
- c) *quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.*

Specificato che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al Comune in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di conoscenze ed abilitazione professionali sulle procedure da seguire per la definizione del nuovo assetto organizzativo, nel rispetto della regolarità giuridica e della conformità alle norme legislative vigenti, tenendo conto della situazione in essere nei diversi Comuni e alla necessità di individuare la soluzione più adeguata;
- in considerazione della specificità della prestazione dell'Attestato di prestazione energetica che ai sensi della richiamata normativa può essere rilasciato solamente da un tecnico abilitato non è possibile richiedere all'ufficio tecnico che è oltre tutto già impegnato con le ordinarie attività dell'ufficio del resto gestito in forma sovracomunale con il Comune di Malosco ed inoltre al fine di una corretta valutazione del valore è necessario che il professionista abbia una specifica competenza nella materia;

Constatato, inoltre, che l'ing. ROBERTO BATTOCLETTI, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228 è abilitato al rilascio dell'Attestato di prestazione energetica e che si è reso disponibile a predisporre il documento in tempi brevi al fine di poter rogare la permuta dei diritti sulla p.ed. 2 C.C. Vasio ed a tal proposito ha presentato in data 31/03/2014 prot. n. 1859 un preventivo dell'importo di Euro 350,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) per un somma complessiva di Euro **480,68** ritenuta congrua rispetto alle prestazioni richieste;

Visto l'art. 3, comma 1 lett. d), della L.P. 27.12.2011 n. 18 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2011-2012 della PAT ) confermato sostanzialmente dall'articolo 4 comma 3, lett. d) che, richiede per i comuni la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi";

Preso atto, che per la natura delle prestazioni l'importo è stato correttamente evidenziato a discrezione e che deve ritenersi assolutamente concorrenziale con quello delle tariffe professionali;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad Euro 480,68 trova imputazione al capitolo 390 del bilancio dell'esercizio provvisorio 2014;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPRReg. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013 e nei limiti dell'esercizio provvisorio, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Constatato, che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti, i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto, il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 8/2006, ed applicabile anche alle prestazioni dei consulenti e servizi;

Vista, la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di affidare all'ing. ROBERTO BATTOCLETTI, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228, l'incarico per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica della p.ed. 2 C.C. Vasio, riconoscendo al professionista un compenso di Euro di Euro 350,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) per un somma complessiva di Euro **480,68**, come meglio evidenziato nel preventivo presentato in data 31.3.2014 prot. n. 1859.
2. Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedenti punti n. 1, trova applicazione l'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che il professionista dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo, indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico di cui al punto 1 codice **CIG Z640EC72B3** precisando che la condizione della tracciabilità dei pagamenti sarà riportata nel preventivo e dovrà essere accettata da parte del professionista mediante la relativa sottoscrizione.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari ad Euro 480,68 trova imputazione al capitolo 390 dell'esercizio provvisorio 2014.
4. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento per l'urgenza di rogare la permuta.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - o Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - o Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
  - o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.